



Roma, 08/08/2022
Prot. 224

A tutte le strutture
Loro Sedi

Allegati: 4

Oggetto: Diritto all'Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Circolare Inps n. 95 del 02/08/2022.

Care compagne e cari compagni,

a seguito della sentenza n. 67/2022 della Corte costituzionale che ha stabilito che i cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, non possono essere trattati in modo differente dai cittadini italiani ai fini dell'accesso all'Assegno al nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel Paese di origine (nota congiunta CGIL-INCA del 23 marzo 2022 in allegato), l'Inps, con la circolare n. 95 del 2 agosto u.s., fornisce le indicazioni amministrative sulla documentazione da produrre e sulle verifiche da effettuare ai fini dell'accesso alla prestazione in oggetto.

Con la presente nota vogliamo soffermarci su alcuni aspetti contenuti nella circolare dell'Istituto, che a nostro avviso, sono di principale interesse per la nostra attività, in particolare, il paragrafo che riguarda la documentazione e le autocertificazioni che il cittadino lavoratore deve presentare all'Inps.

Documentazione e autocertificazioni

Nella circolare in oggetto, l'Inps precisa che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (che disciplina le autocertificazioni che possono essere rilasciati da cittadini italiani comunitari ed extracomunitari) nella maggior parte dei casi l'acquisizione della documentazione, necessaria per la verifica e l'accertamento del diritto, avviene tramite l'autocertificazione del richiedente.

Il D.P.R. n. 445/2000 prevede che il cittadino straniero non appartenente all'Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), **limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani** o nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Ad esempio, è possibile autocertificare solo i documenti che siano rilasciati dalla pubblica amministrazione italiana, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Pertanto, al di fuori dei casi specificatamente previsti dal suddetto D.P.R., le condizioni devono essere documentate mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale.

Ricordiamo inoltre che il D.P.R. 445/2000 prevede che:

- ❖ le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione;
- ❖ agli atti e documenti, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
- ❖ le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture.

Per quanto riguarda i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, come già precisato nella circolare INCA n. 165 del 20/05/2021, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "apostilla", che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori. In questo caso, il lavoratore dovrà far tradurre in italiano (autenticata dall'Autorità consolare italiana) i certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di "apostilla" (in allegato elenco paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja).

Anche i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera.

Diritto e misura dell'ANF per familiari residenti in un Paese terzo

Per quanto riguarda le richieste di ANF presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, è necessario presentare in tutti i casi la domanda di Autorizzazione ANF corredata dalla seguente documentazione attestante:

- ❖ lo stato civile del richiedente;
- ❖ lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF;
- ❖ il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF);

- ❖ i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (in allegato), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- ❖ eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.

L'Istituto inoltre chiarisce che deve essere inoltrata ulteriore documentazione nei seguenti casi:

- ❖ l'inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
- ❖ l'applicazione dell'aumento dei livelli reddituali;
- ❖ il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.

Per la specificità della documentazione da inviare si rimanda alla circolare Inps in oggetto (in allegato).

Altre indicazioni

Come noto a partire dal 1° marzo 2022, il d.lgs 230/2022 ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico e pertanto dalla suddetta data non sono più riconosciuti gli ANF ai nuclei familiari con figli e orfanili, pertanto, le domande di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, potranno essere presentate dai lavoratori cittadini di Stato terzo esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli.

Invece, le domande presentate (nel limite della prescrizione quinquennale) per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

A tal proposito l'Istituto precisa quanto segue:

- ❖ le domande di ANF presentate dai titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, attualmente in fase di istruttoria, dovranno essere gestite secondo le indicazioni esposte nella circolare in oggetto;
- ❖ le istanze di riesame delle domande respinte di ANF presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito (ad esempio, per decadenza, giudicato, ecc.), **potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali**, a seguito di richiesta di integrazione istruttoria ai richiedenti e verifica della sussistenza degli altri requisiti previsti, nell'ambito della prescrizione quinquennale;
- ❖ per quanto riguarda i giudizi in corso, le Strutture territoriali, in raccordo con gli Uffici legali, **attueranno, in autotutela, le attività necessarie per consentire la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere e per la definizione degli eventuali giudizi di impugnazione.**

Considerazioni

Visti i tempi lunghissimi per autenticare i certificati presso l'Autorità consolare italiana all'estero, ci riserviamo di effettuare ulteriori approfondimenti rispetto all'esibizione della documentazione proveniente dai Paesi di origine degli interessati, comprovanti la composizione familiare e il reddito posseduto dai familiari, in riferimento a quanto previsto:

- ❖ dalle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate adottate in applicazione della norma che prevede il riconoscimento delle detrazioni fiscali per i familiari residenti all'estero, la possibilità di ricorrere ad una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del Paese di origine con sede in Italia per dimostrare la composizione del nucleo familiare e il relativo reddito posseduto all'estero;
- ❖ dal Decreto del Ministero del Lavoro e degli Affari Esteri del 21.10.2019, relativamente all'individuazione dei Paesi dai quali è possibile ottenere la certificazione relativa ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, ai fini dell'accoglimento della domanda di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Comunque, proprio alla luce del recepimento da parte dell'Inps delle novità legate alla sentenza n. 67/2022, con la pubblicazione della circolare in oggetto, che abbiamo in questi mesi più volte sollecitato sia all'Inps che al Ministero del Lavoro, vi è la necessità di dare la massima informazione alle lavoratrici e ai lavoratori stranieri.

Dobbiamo quindi proseguire e intensificare l'attività amministrativa legata alla richiesta del beneficio facendo attenzione al decorso dei termini di prescrizione e decadenza ai quali la prestazione è sottoposta.

In questa fase è quindi importante che vi sia uno stretto raccordo tra i diversi uffici che seguono l'immigrazione, il Patronato Inca e le categorie, affinché si possano promuovere anche iniziative specifiche sul tema.

Fraterni saluti.

Ezio Cigna
Resp. Politiche Previdenziali
CGIL Nazionale

Kurosh Danesh
Resp. Ufficio Immigrazione
CGIL Nazionale

Anna Maria Bilato
Area Previdenza
Collegio di Presidenza INCA